UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Mercoledì, 1° agosto 1923** — **Numero 180**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Si è pubblicato un fascicolo straordinario contenente l'INDICE SEMESTRALE della « Gazzetta Ufficiale » (Indice generale per materia ed Indice numerico); ed è posto in vendita presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » a lire 2 la copia, più centesimi 45 per spese postali e di bollo; per l'Estero cent. 60.

Inviare le richieste, a mezzo cartolina-vaglia, all'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato generale dello Stato, Ministero delle finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1572.
Estensione al personale di polizia giuridico-amministrativo, di cancelleria e di servizio dei territori annessi, di determinate disposizioni relative all'assimilazione economica alle corrispondenti categorie del personale del Regno . . . . . Pag. 5581

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1579.
Modificazione dell'art. 2 del regolamento per gli studi di perfezionamento nella storia dell'arte medioevale e moderna presso la R. università di Roma . . . . Pag. 5583

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1584.
Facoltà concessa ai Governatori della Tripolitania e della Cirenaica di emanare norme dirette a regolare l'esercizio delle tombole e lotterie . . . . Pag. 5583

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1923, n. 1585.
Variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-23, per rimborso delle spese di trasporto dei profughi di Smirne . . . . . Pag. 5584

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1923, n. 1586.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1922-23. Pag. 5584

REGIO DECRETO 28 giugno 1923, n. 1589.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e a quello dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1922-23 . . . . Pag. 5584

REGIO DECRETO 23 giugno 1923.
Istituzione presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Roma, di un corso libero per coloro che desiderino perfezionarsi nella conoscenza delle materie riguardanti il commercio fra l'Italia e gli Stati Uniti dell'America del Nord . . . . Pag. 5585

REGIO DECRETO 9 luglio 1923.
Scioglimento del Consiglio della Camera di commercio di Cremona . . . . Pag. 5586

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Aci Bonaccorsi (Catania), di Nicotera (Catanzaro), di Nardò (Lecce), di Seneghe (Cagliari), di Torre Ruggiero (Catanzaro), di Castiglione di Sicilia (Catania), di S. Arcangelo Trimonti (Avellino), di Pola e di Bovino (Foggia) . . . . Pag. 5586

DECRETI MINISTERIALI, 14 luglio 1923.
Costituzione delle Commissioni esaminatrici per il concorso di interpreti di lingua giapponese, turca, araba e cinese. Pag. 5590

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 4). Pag. 5591

BANDI DI CONCORSO

Ministero per l'industria e il commercio:
Concorso per la cattedra di professore straordinario di merceologia di Catania . . . . Pag. 5592
Concorso per la cattedra di professore straordinario di istituzioni di diritto pubblico; diritto internazionale di Catania. Pag. 5592

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1572.

Estensione al personale di polizia giuridico-amministrativo, di cancelleria e di servizio dei territori annessi, di determinate disposizioni relative all'assimilazione economica alle corrispondenti categorie del personale del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Al personale di polizia giuridico-amministrativo, di cancelleria e di servizio dei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, in servizio al 1° luglio 1920, o riammessovi successivamente, in quanto lo stesso sia stato assunto

sotto il cessato regime e non sia stato comunque allontanato dal servizio, sono estesi, ai soli fini della assimilazione economica rispetto alle corrispondenti categorie del personale del Regno:

a) il sistema del ruolo aperto, in conformità delle annesse tabelle e delle norme contenute negli articoli seguenti;

b) le disposizioni concernenti le indennità di carica, di funzione e di ogni altra specie per le categorie che ne sono provviste;

c) le disposizioni dell'art. 10 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 573, concernenti le abbreviazioni di periodi spettanti agli impiegati che in 31 e 35 anni complessivi di servizio non raggiungerebbero, con gli aumenti delle scadenze normali, il massimo stipendio fissato nelle unite tabelle pel quadro al quale sono assegnati;

d) il beneficio delle abbreviazioni di un anno per ciascuno dei primi tre periodi contemplati all'art. 5 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 739, a favore degli uscieri.

Oltre lo stipendio, qualunque ne sia la misura, spetta a tutti gli impiegati l'indennità caroviveri, di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1324, ed al R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, fino a tanto che la stessa sarà corrisposta al similare personale del Regno.

Spetta inoltre ai medesimi l'assegno mensile temporaneo preveduto dall'art. 14, comma 1°, della legge 13 agosto 1921, n. 1080, con la decorrenza ivi fissata e fino a tanto che lo stesso sarà corrisposto al similare personale del Regno, salvo che si tratti di impiegati i quali conservino, a termini dell'art. 6 del presente decreto, un assegno personale da assorbirsi, nel quale caso il compenso mensile sarà corrisposto solamente per la parte eccedente il detto assegno personale.

Il conferimento dei nuovi stipendi dipendenti dall'assimilazione non ha per effetto la liquidazione delle eventuali differenze delle indennità di missione o competenze analoghe spettanti al personale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi.

Ai fini dell'avanzamento nei quadri di classificazione degli stipendi è detratto il tempo non utile per la progressione della carriera secondo le norme sullo stato giuridico in vigore sino al 12 marzo 1923.

CAPO II.

Collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi degli impiegati giuridico-amministrativi (Gruppo *A*).

Art. 3.

Il personale giuridico-amministrativo di polizia appartenente al gruppo *A* ed avente la 10ª e 9ª classe di rango è collocato nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per i vice-commissari (tabella n. 53 annessa al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290) e precisamente i funzionari della 10ª all'inizio del quarto anno, quelli della 9ª all'inizio del nono anno, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe e nel godimento dei relativi emolumenti.

Il trattamento economico stabilito per i commissari aggiunti dalla tabella n. 53 annessa al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sarà conferito sino alla concorrenza di un terzo del numero dei funzionari del gruppo *A* definitivamente confermati in servizio ed appartenenti alla 8ª, 9ª e 10ª classe di rango:

a) ai funzionari della 8ª classe di rango, che abbiano una anzianità complessiva di servizio di almeno sedici anni e che siano stati nominati in detta classe prima del 3 novembre 1918;

b) ai funzionari della 8ª, 9ª e 10ª classe di rango che abbiano non meno di otto anni di complessivo servizio e che dal Consiglio di amministrazione siano, con graduatoria di merito, riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità e capacità alle funzioni direttive.

I funzionari dell'8ª classe di rango, con una anzianità complessiva minore di sedici anni, sino a quando non siano riconosciuti in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i vice-commissari allo inizio del 15° anno, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

I funzionari della 7ª classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i commissari di Pubblica sicurezza con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità della classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

I funzionari della 6ª classe di rango hanno il grado e le mansioni di commissario di Pubblica sicurezza e sono collocati nel corrispondente quadro di classificazione degli stipendi al compimento del 13° anno; agli stessi però è attribuita a titolo di assegno personale ed agli effetti economici e della pensione (quando la stessa sia da liquidarsi secondo le norme del Regno) all'atto del collocamento e successivamente con i conseguenti aumenti periodici la differenza fra il trattamento economico loro assegnato nel modo predetto e quello che ad essi spetterebbe se fossero collocati nel quadro di classificazione del grado superiore con i conseguenti aumenti periodici.

Personale di cancelleria (Gruppo *E*).

Art. 4.

Gli assistenti e gli officianti di cancelleria di polizia, compresi gli impiegati di cancelleria della 11ª e 10ª classe di rango, sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per i vice-segretari di Pubblica sicurezza (tabella n. 53 annessa al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290) e precisamente gli assistenti ed officianti di cancelleria all'inizio del grado con l'anzianità complessiva di servizio, gli impiegati di cancelleria dell'11ª classe di rango all'inizio del 9° anno, e quelli della 10ª classe all'inizio del 15° anno, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità della classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Gli impiegati di cancelleria della 9ª ed 8ª classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i segretari e precisamente quelli della 9ª all'inizio del grado e quelli dell'8ª all'inizio del 6° anno, gli uni e gli altri con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità della classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Servi di ufficio (definitivi ed ausiliari).

Art. 5.

Il personale dei servi tanto definitivi che ausiliari è collocato nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli uscieri (tabella n. 53 annessa al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290) con l'anzianità di servizio civile.

CAPO III.

Disposizioni varie.

Art. 6.

L'impiegato che sia provvisto di un trattamento economico complessivo superiore a quello che gli spetterebbe per effetto dell'assimilazione economica, comprese le indennità di cui alla lettera b) del presente art. 1, conserva la differenza come assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti.

Se all'impiegato deve essere applicato, perchè più vantaggioso, il trattamento complessivo risultante dall'assimilazione fatta a termini del presente decreto, tale trattamento deve essergli corrisposto nei limiti della somma effettiva percepita al netto da un funzionario del Regno, avente eguale collocamento nei quadri ed eguale stato di famiglia.

All'impiegato che per effetto dell'inquadramento venisse a conseguire un trattamento inferiore a quello che avrebbe ottenuto in in base alla complessiva anzianità di servizio se fosse stato collocato nel quadro del grado inferiore, è corrisposta la differenza come assegno personale soggetto ad assorbimento negli aumenti successivi.

Art. 7.

Sono soppresse le retribuzioni per servizi straordinari che venivano corrisposte ai funzionari di Pubblica sicurezza della cessata amministrazione.

Art. 8.

Il collocamento dell'attuale personale nei quadri di classificazione a norma degli articoli precedenti, è fatto con riferimento alla posizione di ciascun impiegato al 1° luglio 1920, tenendo conto altresì delle promozioni e nomine effettuatesi fino al 1° ottobre 1921.

Le frazioni d'anno risultanti al 1° luglio 1920 sono calcolate come anno intero. Tranne per quanto riguarda l'assegno mensile temporaneo di cui la legge 13 agosto 1921, n. 1080, che decorre dal 1° marzo 1921, i maggiori emolumenti dipendenti dal collocamento nei nuovi quadri decorrono dal 1° luglio 1920 e nei casi di promozioni e nomine posteriori a questa data, dal 1° del mese successivo alla data dell'avvenuta promozione e nomina.

Le tabelle per gli stipendi annesse al presente decreto saranno applicate dal 1° aprile 1922.

Per il periodo dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1922 verranno applicate le tabelle in vigore per il personale dell'amministrazione della Pubblica sicurezza dell'interno prima dell'applicazione del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 9.

Gli impiegati che siano provvisti di pensione a carico dello Stato, non possono cumulare la pensione stessa con gli emolumenti inerenti al posto attualmente ricoperto, salvo i casi ed i limiti previsti dall'art. 10 della legge 19 luglio 1862, n. 722, modificata con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 899.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili al personale di qualsiasi categoria assunto dall'autorità italiana dopo l'armistizio di Villa Giusti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Tabella degli stipendi per il personale dell'amministrazione della Pubblica sicurezza.

UFFICIALI DI PUBBLICA SICUREZZA.

Vice-commissari.

Stipendio iniziale L. 6700.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado	L.	7,600
» » 8° » »	»	8,500
» » 12° » »	»	9,400
» » 16° » »	»	10,100
» » 20° » »	»	10,800
» » 25° » »	»	11,500

Commissari aggiunti.

Stipendio iniziale L. 10,000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado	L.	10,800
» » 8° » »	»	11,600
» » 12° » »	»	12,300
» » 16° » »	»	13,000

Commissari.

Stipendio iniziale L. 12,000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado	L.	12,900
» » 8° » »	»	13,800
» » 13° » »	»	14,700

Vice-questori.

Stipendio iniziale L. 14,000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado	L.	15,000

Questori con funzioni di ispettori generali di Pubblica sicurezza e questori.

Stipendio iniziale L. 15,000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado	L.	16,000
» » 9° » » oppure al 32° anno di complessivo servizio prestato nell'amministrazione della Pubblica sicurezza	»	17,000

IMPIEGATI DI PUBBLICA SICUREZZA.

Vice-segretari.

Stipendio iniziale L. 5200.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado	L.	5,700
» » 8° » »	»	6,200
» » 12° » »	»	6,700
» » 16° » »	»	7,200
» » 20° » »	»	7,700
» » 24° » »	»	8,200
» » 29° » »	»	8,800

Segretari.

Stipendio iniziale L. 7800.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado	L.	8,500
» » 8° » »	»	9,200
» » 12° » »	»	9,800
» » 16° » »	»	10,400
» » 20° » »	»	11,000
» » 24° » »	»	11,500

Uscieri di questura.

Stipendio iniziale L. 4500.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado	L.	4,900
» » 9° » »	»	5,300
» » 14° » »	»	5,700
» » 18° » »	»	6,000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per l'interno Presidente del Consiglio dei Ministri
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1579.
Modificazione dell'art. 2 del regolamento per gli studi di perfezionamento nella storia dell'arte medioevale e moderna presso la R. università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 16 febbraio 1905, n. 40, che approva il regolamento per gli studi di perfezionamento nella storia dell'arte medioevale e moderna presso la R. università di Roma;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 2 del regolamento per gli studi di perfezionamento nella storia dell'arte medioevale e moderna presso la R. università di Roma, approvato con Nostro decreto 16 febbraio 1905, n. 40, è aggiunto il seguente comma:
« E' in facoltà del Consiglio direttivo del corso di perfezionamento d'iscrivere ad esso i dottori in lettere, che abbiano i requisiti richiesti per prender parte al concorso alla borsa di studio e diano le stesse prove d'idoneità date dai candidati a quel concorso ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1584.
Facoltà concessa ai Governatori della Tripolitania e della Cirenaica di emanare norme dirette a regolare l'esercizio delle tombole e lotterie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto l'articolo 101, della tariffa annessa al R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150 sulla riforma dell'ordinamento della tassa sugli affari in Libia;

Ritenuta l'opportunità di conferire ai Governi delle due Colonie la facoltà di disciplinare, a tutela della pubblica fede, la materia delle tombole e delle lotterie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I Governatori della Tripolitania e della Cirenaica sono autorizzati ad emanare, nell'ambito della rispettiva giurisdizione, norme dirette a regolare l'esercizio delle tombole e lotterie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1923, n. 1585.
Variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-23, per rimborso delle spese di trasporto dei profughi di Smirne.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 95 XVIII *B*: « Rimborso alle società di navigazione sovvenzionate delle spese pel trasporto dei profughi di Smirne ». dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-23 è aumentato della somma di L. 1,190,000.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1923, n. 1586.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1922, n. 950;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 29: « Spese eventuali al l'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1922-23, è aumentato della somma di L. 55,000.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, e andrà in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 28 giugno 1923, n. 1589.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e a quello dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Visto il Nostro decreto 28 dicembre 1922, n. 1824, per la concessione di anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1922-23, sono istituiti i seguenti capitoli:
Capitolo n. 276-*ter* « Interessi dovuti al tesoro dello Stato sulle anticipazioni concesse alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari ai sensi degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824 » *per memoria*
Capitolo n. 316-VI: « Somma da somministrare al tesoro dello Stato, fino all'ammontare di L. 20,000,000, dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'articolo 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824 » . . . . L. 5,000,000 —

Art. 2.

Ai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23 sono apportate le variazioni per ciascuno di essi indicate:
Capitolo n. 55: « Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri » . + L. 191,000 —
Capitolo n. 91: « Indennità di tramutamento agli impiegati, ecc. » . . . . . + L. 7,000 —
Capitolo n. 187: « Pensioni privilegiate di guerra ai militari della R. marina, ecc. » — L. 6,000,000 —
Capitolo n. 188: « Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, ecc ». . . + L. 6,000,000 —

Capitolo n. 230 *ter* (di nuova istituzione): « Interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle somministrazioni di fondi per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari ai sensi dell'articolo 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824 » . . . . + L. 31,666.67

Capitolo n. 262-*bis* (di nuova istituzione): « Somma da anticipare alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824 » . . . . + L. 5,000,000 —

Totale delle variazioni: L. 5,229,666.67

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 23 giugno 1923.

Istituzione presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Roma, di un corso libero per coloro che desiderino perfezionarsi nella conoscenza delle materie riguardanti il commercio fra l'Italia e gli Stati Uniti dell'America del Nord.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, ed il relativo regolamento 18 agosto 1920, n. 1482;

Vista la deliberazione in data 5 giugno 1923 della assemblea dei soci fondatori della Associazione italo-americana, con sede in Roma, Corso Umberto I, n. 271, con la quale si propone la istituzione di un corso libero di commercio italo-americano;

Sentito il Consiglio accademico dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Roma;

Ritenuta la opportunità di tale iniziativa data la grande importanza che hanno le relazioni commerciali fra l'Italia e gli Stati Uniti dell'America del Nord;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Roma, è istituito un corso libero per coloro che desiderino perfezionarsi nella conoscenza delle materie riguardanti il commercio fra l'Italia e gli Stati Uniti dell'America del Nord.

Art. 2.

Un Comitato composto di sette membri, eletti come sotto è indicato, d'accordo con la direzione dell'Istituto, curerà il regolare svolgimento dei corsi, la scelta degli insegnanti e quanto può occorrere per il migliore raggiungimento dello scopo prefisso.

Dei sette membri del Comitato tre sono nominati dalla Associazione italo-americana, due dal Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, uno dal Consiglio direttivo della biblioteca per gli studî americani.

Fa parte di diritto del Comitato, il direttore dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma o persona da lui designata a sostituirlo quando per qualsiasi ragione non possa intervenire alle riunioni.

I membri eletti durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili.

Art. 3.

Il corso libero di perfezionamento, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha la durata di due anni e comprende le seguenti materie di insegnamento:

Istituzioni di diritto pubblico interno americano;

Geografia economica e commerciale con speciale riguardo agli scambi italo-americani;

Istituzioni di diritto industriale, commerciale e marittimo americano, comparato con il diritto italiano;

Politica economica americana (commerciale, industriale, bancaria e delle comunicazioni marittime e terrestri);

Merceologia dei principali prodotti interessanti il commercio italo-americano.

Art. 4.

L'insegnamento potrà essere impartito anche in lingua inglese da professori americani.

Gli insegnanti italiani saranno scelti di preferenza tra i professori dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, e fra quelli delle RR. università.

Gli insegnanti americani saranno chiamati a cura dell'Associazione italo-americana, a norma dell'art. 6 con l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 5.

Sono ammessi al corso gli italiani forniti di laurea o diploma rilasciato da università o altro istituto superiore, e coloro che sono iscritti al 3° e 4° anno delle facoltà di scienze economiche e commerciali in un R. istituto superiore, nonchè gli americani i quali dimostrino di possedere il titolo per l'ammissione all'università del loro Paese e, in via eccezionale, ogni altro titolo riconosciuto sufficiente dal Consiglio accademico dell'Istituto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo nelle forme e nei termini in cui si svolgono quelli ordinarî del corso normale.

Agli allievi che abbiano superato tutte le prove di esami sarà rilasciato un certificato speciale.

Art. 7.

In connessione con la istituzione del corso di cui sopra l'Associazione italo-americana, per mezzo del Comitato di cui all'art. 2:

a) provvederà alla istituzione di speciali corsi a sussidio, o integrazione, di quelli costitutivi di cui all'art. 1 nonchè di corsi di conferenze e alla organizzazione di viaggi di istruzione;

b) chiamerà in Italia professori americani per tenere presso l'Istituto i corsi; le conferenze potranno essere anche tenute da personalità italiane ed americane;

c) fornirà gratuitamente ai giovani iscritti al corso che ne siano meritevoli e a quelli che godano delle borse di studio, i libri di testo prescritti;

d) terrà a loro disposizione la biblioteca per studî americani e, quando occorra, i propri locali per lo svolgimento dei corsi e conferenze e per ogni altro fine attinente ai loro studî;

e) provvederà alle istituzioni di borse di studio in favore dei giovani che intendano frequentare il corso: di esse come

di ogni altra borsa eventualmente istituita per i medesimi fini da altri Enti o privati avrà l'amministrazione per coordinarne il conferimento;

f) spiegherà opera assidua di collaborazione e di assistenza per alimentare i contatti degli allievi italiani con quelli americani; nonchè con gli elementi più rappresentativi della colonia americana residenti in Roma e con le maggiori personalità del mondo industriale e commerciale americano, che siano di passaggio in Roma, ai fini della migliore e più facile utilizzazione dell'opera loro sul terreno pratico dei traffici fra l'Italia e il Nord America, e sopratutto per facilitare la loro partecipazione con elementi di concetto alla vita industriale, commerciale, bancaria italo-americana;

g) terrà nota dei giovani che conseguano il certificato mantenendosi con essi in corrispondenza, sia che rimangano in Italia sia che trovino collocamento all'estero presso aziende industriali e commerciali.

Art. 8.

Le borse saranno poste a concorso con il nome del fondatore e secondo le norme da lui eventualmente stabilite. Il fondatore potrà disporre, se le borse a lui intestate siano più di una, che una parte, non superiore alla metà, sia riservata ai giovani nati in una determinata regione.

In mancanza di norme da parte del fondatore esse saranno stabilite dal Comitato nel relativo bando di concorso.

Le borse avranno la durata di due anni, salvo il caso di decadenza.

Art. 9.

Il Comitato presenterà annualmente all'Associazione i bilanci della propria gestione; essi saranno approvati dell'assemblea dei soci fondatori come allegati ai bilanci dell'Associazione.

Il consuntivo sarà trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per l'approvazione.

Art. 10.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, sul proprio bilancio, darà all'Associazione italo-americana per i fini di cui sopra, un contributo annuo di L. 10,000.

Art. 11.

Gli allievi del corso, già iscritti all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, pagano per il corso una tassa annua di L. 100.

L'importo delle tasse sarà devoluto a favore dell'Associanua di L. 300.

L'importo delle tasse sarà devoluta a favore dell'Associazione italo-americana, per i fini di cui all'art. 4.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

TEOFILO ROSSI

REGIO DECRETO 9 luglio 1923.
Scioglimento del Consiglio della Camera di commercio di Cremona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1910, n. 121 sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la lettera 23 giugno u. s., n. 894 e successivi dispacci in data 2 e 3 luglio, pari numero, con i quali il Prefetto di Cremona comunica al Ministero per l'industria ed il commercio le dimissioni presentate alla Presidenza di quella Camera di commercio di tutti i componenti il Consiglio della Camera stessa;

Considerato che per il fatto suesposto, la Camera di commercio e industria di Cremona si trova nella impossibilità di funzionare;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio della Camera di commercio e industria di Cremona è sciolto dalla data del presente decreto, e l'amministrazione straordinaria dell'Ente è affidata al sig. rag. Ettore Rossi.

Art. 2

Con Nostro successivo decreto verrà stabilito il giorno delle elezioni, nonchè quello dell'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Aci Bonaccorsi (Catania), di Nicotera (Catanzaro), di Nardò (Lecce), di Seneghe (Cagliari), di Torre Ruggiero (Catanzaro), di Castiglione di Sicilia (Catania), di S. Arcangelo Trimonti (Avellino), di Pola e di Bovino (Foggia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 maggio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania.

SIRE,

Essendosi, nel febbraio scorso, dimessi 13 consiglieri comunali di Aci Bonaccorsi, sui 14 in carica, il Prefetto di Catania dovette affidare la provvisoria gestione della civica azienda ad un suo Commissario. Questi ha riscontrato un grave disordine nei pubblici servizi ed il preoccupante dissesto della finanza municipale.

Le condizioni attuali dello spirito pubblico e la situazione dei partiti locali non consentono la sollecita convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva; per cui, allo scopo di dare adeguati poteri all'amministratore straordinario e per consentirgli un'efficace azione di riassetto della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conversione in Regio del Commissario predetto; al che provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di V. M.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. Cesare Lomi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 maggio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Nicotera, in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ,

Il 18 febbraio u. s. ebbero luogo nel comune di Nicotera le elezioni per la ricostituzione del Consiglio comunale e delle due liste in contrasto l'una conseguì la maggioranza con 15 seggi, restando i cinque residui alla lista avversaria.

Nella compagine della maggioranza si manifestarono ben presto gravi dissensi che portarono alla defezione di alcuni dei suoi componenti, i quali, passando alla opposizione, resero possibile l'assunzione alla carica di sindaco di un consigliere della minoranza.

L'impreveduto e subitaneo sovvertimento della volontà manifestata dal corpo elettorale ha destato nella popolazione una gravissima reazione ed una pericolosa eccitazione di animi, che, di fronte alla concreta minaccia di vivaci manifestazioni di protesta, hanno richiesto particolari misure di vigilanza.

Intanto nove consiglieri comunali hanno presentato già le dimissioni e, per evitare gravi perturbamenti, è stato incaricato di reggere temporaneamente l'amministrazione un Commissario prefettizio.

L'attuale situazione dello spirito pubblico nel Comune non consente le elezioni suppletive, per cui, essendo riuscito vano ogni tentativo dell'autorità politica per giungere ad un accordo fra i partiti in contrasto, si rende indispensabile, per gravi ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico della legge comunale e provinciale in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Nicotera, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Vincenzo Bianchi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a norma dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Nardò, in provincia di Lecce.

MAESTÀ,

In seguito a vivo e diffuso malcontento della popolazione e ad insanabili dissensi fra gli esponenti dei partiti locali nel Consiglio comunale, l'intera amministrazione comunale di Nardò, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha rassegnato le dimissioni, ed alla provvisoria gestione del Comune si è provveduto a mezzo di un Commissario prefettizio.

Non consentendo le condizioni locali dello spirito pubblico, tuttora anormali per il permanere dei dissidi che hanno provocato le dimissioni, la sollecita convocazione dei comizi per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza, occorre munire l'amministratore straordinario dei maggiori poteri che gli consentano di porre riparo al gravissimo disordine dell'ufficio comunale, alle notevoli deficienze dei pubblici servizi, e di provvedere al riassetto della difficile situazione dell'Ente.

Ho, pertanto, l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Nardò, in provinica di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Gaetano Palmentola, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Seneghe, in provincia di Cagliari.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Seneghe, per irregolarità ed abusi commessi a fini partigiani nel governo della civica azienda, ha suscitato un profondo malcontento nella cittadinanza.

Nello scorso maggio, il Prefetto ritenne necessario disporre una inchiesta per accertare il fondamento degli addebiti formulati a carico degli amministratori.

Durante l'inchiesta, i cui primi accertamenti hanno rilevato gravi responsabilità, la tensione degli animi e l'ostilità verso gli amministratori si sono accentuate in modo preoccupante, tanto da determinare una dimostrazione, nella quale il tempestivo intervento dello stesso Commissario inquirente ha potuto a stento evitare gravi conseguenze.

In tale situazione, per prevenire gli ulteriori perturbamenti cui potrebbe dar luogo il persistente fermento della popolazione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale; ed a ciò provvede l'unito schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Seneghe, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Guido Corbia è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 14 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Torre Ruggiero, in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ,

Dei quindici consiglieri assegnati per legge al comune di Torre Ruggiero, cinque hanno rassegnato le dimissioni, tre sono emigrati in America, mentre i sette rimasti in carica si sono completamente disinteressati della civica azienda, sicchè tutte le convocazioni consigliari indette per deliberare su argomenti importanti, quali il bilancio ed il collocamento dell'esattoria, sono andate costantemente deserte.

Tale situazione, che ha reso già necessario l'invio nel Comune di un Commissario prefettizio per sostituirsi all'amministrazione negli affari più urgenti, rende indispensabile l'adozione di provvedimenti eccezionali che consentano all'amministratore straordinario i maggiori poteri necessari per il riordinamento dei servizi, attualmente in abbandono, e offrano il modo al corpo elettorale di designare un'amministrazione che dia affidamento di capacità ed operosità.

Ho, quindi, l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V. lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Torre Ruggiero, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Franceso Cannata è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 14 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania.

MAESTÀ,

L'amministrazione del comune di Castiglione di Sicilia è in pieno sfacelo.

Un'inchiesta disposta di recente dal Prefetto ha accertato gravi abusi e partigianerie: irregolare il funzionamento degli uffici municipali; l'assunzione del personale inspirata a criteri partigiani; taluni impiegati mantenuti in servizio contro le disposizioni delle autorità superiori; inosservanza abituale delle disposizioni in materia di forniture e di locazione di beni comunali; sperpero del pubblico denaro e concessioni ingiustificate di compensi agli impiegati e di sussidi; arbitraria applicazione di tributi con eccessivo aggravio della sovrimposta, nonostante i richiami e gli avvisi della Giunta provinciale amministrativa; trascurati i pubblici servizi, specie quelli attinenti all'igiene e polizia urbana (macello, cimitero, spazzamento, condotta medica); gravissimo disordine nella azienda elettrica municipale, che risulta fortemente passiva per il Comune, anche perchè molti utenti non pagano i canoni dovuti.

Il disagio, che l'azione deficiente ed illegale dell'amministrazione ha causato alla popolazione, ha ripetutamente determinato manifestazioni ostili di eccezionale gravità; i contribuenti hanno sospeso il pagamento dei tributi, così che il Comune da vari mesi non è in grado di pagare neppure gli impiegati, e la sede municipale è stata per due volte violentemente occupata.

Recentemente poi, essendosi dimesso il sindaco ed avendo gli assessori abbandonate la trattazione degli affari, il Prefetto ha dovuto affidare ad un Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

In tali condizioni, per condurre la civica azienda nell'orbita della legalità e per evitare che la quiete cittadina possa venire turbata da nuove e più pericolose manifestazioni, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conversione in Regio del Commissario predetto; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. prof. Giuseppe Inghilleri è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. Maestà il Re, in udienza del 24 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di S. Arcangelo Trimonti in provincia di Avellino.

MAESTA,

In seguito a gravi accuse mosse all'amministrazione comunale di S. Arcangelo Trimonti, la cui azione disordinata ha inasprito i rapporti fra i partiti locali determinando anche gravissimi disordini, è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce le deplorevoli condizioni di quella civica azienda.

L'ufficio comunale, collocato in un locale infelicissimo, è nel maggiore disordine, privo dei registri prescritti e delle scritture contabili; l'applicazione delle tasse è stata effettuata con criteri partigiani; i beni comunali sono stati ceduti in locazione per canoni irrisori, che non coprono neppure il tributo fondiario; le contabilità sono arretrate da oltre un decennio. I servizi in genere sono trascurati; manca l'acqua potabile; le strade, prive di manutenzione, sono impraticabili; la pubblica igiene è deficiente.

Il permanere e l'accentuarsi dei dissensi rendono la situazione così delicata da legittimare il timore di violente esplosioni, sicchè prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di provvedere ad un'adeguata riorganizzazione della civica azienda, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di S. Arcangelo Trimonti in provincia di Avellino, è sciolto.

Art 2.

Il sig. cav. Carmelo Macaronio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pola.

MAESTA,

L'amministrazione comunale di Pola, ridotta fino dal novembre scorso, per dimissioni ed altre cause, da 45 a 33 consiglieri, recentemente, in seguito alle dimissioni rassegnate da altri 21 consiglieri per il mutato orientamento dei partiti locali in conseguenza degli ultimi avvenimenti politici, è rimasta in condizioni da non poter più funzionare.

Il Prefetto ha pertanto dovuto assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo Commissario, il quale ha potuto rilevare la difficile situazione in cui versa la civica azienda, per il preoccupante dissesto finanziario e le manchevolezze dei più importanti servizi pubblici.

Poichè le condizioni dello spirito pubblico nell'ambiente locale non consentono di convocare a breve scadenza i comizi per la ricostituzione integrale della rappresentanza ordinaria, a termini dell'art. 280 della legge comunale e provinciale, mentre, ad evitare più grave pregiudizio agl'interessi dell'Ente, occorre dare un vigoroso impulso all'opera di sistemazione delle finanze comunali e di riassetto dei servizi, si rende indispensabile conferire all'amministratore straordinario più ampi poteri, mediante lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pola, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. gr. uff. dott. Lodovico Rizzi, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bovino, in provincia di Foggia.

MAESTA,

In seguito a denunzia di gravi irregolarità sul funzionamento della civica azienda di Bovino, venne disposta un'inchiesta, il cui annuncio ha determinato l'amministrazione, sorta dalle elezioni del 1920, a rassegnare le dimissioni, rendendo necessario affidare la provvisoria gestione del Comune ad un Commissario prefettizio. L'inchiesta, ciò nonostante eseguita, ha posto in luce gravissimi disordini amministrativi e contabili e responsabilità personali del sindaco, denunciato, fra l'altro, all'autorità giudiziaria per privato interesse preso in servizi automobilistici sovvenzionati dal Comune

Irregolarità gravi sono state accertate nel pagamento dei lavori per sistemazioni di strade vicinali e nella riscossione dei relativi contributi dagli utenti; nella riscossione di soprapprezzi per cessione di grano; nella distribuzione del chinino di Stato; nella corresponsione di indennità al segretario.

La situazione finanziaria del Comune è difficilissima per la mancata riscossione dei tributi; la situazione contabile non è esattamente accertabile per la mancata resa dei conti dall'esercizio 1912 in poi, per la trascurata verifica di cassa e per la deficienza delle scritture contabili dell'ufficio comunale.

Il dazio è gestito in economia senza il prescritto regolamento e senza idoneo controllo; i servizi pubblici in genere sono trascurati.

Non consentendo le condizioni locali dello spirito pubblico la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, ed occorrendo, d'altro canto, munire l'amministratore straordinario dei maggiori poteri che gli consentano di riorganizzare i servizi e le finanze dell'Ente ed accertare le responsabilità dei cessati amministratori, è indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

In tal senso provvede appunto lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bovino in provinicia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Giuseppe Amico-Medico è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETI MINISTERIALI, 14 luglio 1923.
Costituzione delle Commissioni esaminatrici per il concorso di interpreti di lingua giapponese, turca, araba e cinese.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1923, col quale si bandiva un concorso per un posto di volontario interprete per la lingua giapponese:

Determina quanto segue:

La Commissione esaminatrice del predetto concorso sarà così costituita:

Conte Caccia Dominioni, presidente;

Signor Minoru Fujii, primo segretario dell'Ambasciata del Giappone a Roma, membro per la lingua giapponese;

Prof. G. Boucherat, membro per la lingua francese.

Il cav. Natali disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario della Commissione stessa.

Gli esami avranno principio il giorno 9 agosto, alle ore 8, presso il Ministero degli affari esteri (Palazzo Chigi).

Roma, 14 luglio 1923.

MUSSOLINI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1923, col quale si bandiva un concorso per un posto di volontario interprete per la lingua turca;

Determina quanto segue:

La Commissione esaminatrice del predetto concorso sarà così costituita:

Conte Caccia Dominioni, presidente;

Prof. Giorgio Naama, membro per la lingua turca;

Prof. G. Boucherat, membro per la lingua francese.

Il cav. Natali disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario della Commissione stessa.

Gli esami avranno principio il giorno 9 agosto, alle ore 8, presso il Ministero degli affari esteri (Palazzo Chigi).

Roma, 14 luglio 1923.

MUSSOLINI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1923, col quale si bandiva un concorso per due posti di volontario interprete per la lingua araba;

Determina quanto segue:

La Commissione esaminatrice del predetto concorso sarà così costituita:

Conte Caccia Dominioni, presidente;

Prof. Giorgio Naama, membro per la lingua araba;

Prof. G. Boucherat, membro per la lingua francese.

Il cav. Natali disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario della Commissione stessa.

Gli esami avranno principio il giorno 9 agosto, alle ore 8, presso il Ministero degli affari esteri (Palazzo Chigi).

Roma, 14 luglio 1923.

MUSSOLINI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1923, col quale si bandiva un concorso per 2 posti di volontario interprete per la lingua cinese;

Determina quanto segue:

La Commissione esaminatrice del predetto concorso sarà così costituita:

Conte Carlo Caccia Dominioni di Sillavengo, presidente;

Signor Tchou-Yin, segretario della Legazione di Cina a Roma, membro per la lingua cinese;

Prof Giuliano Boucherat, membro per la lingua francese.

Il cav. Umberto Natali disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario della Commissione stessa.

Gli esami avranno principio il giorno 9 agosto, alle ore 8, presso il Ministero degli affari esteri (Palazzo Chigi).

Roma, 14 luglio 1923.

MUSSOLINI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

I seguenti signori sono ammessi a partecipare agli esami di concorso per posti di volontario interprete per le lingue araba, turca, giapponese e cinese, banditi, i primi tre, con decreti Ministeriali in data 2 maggio 1923, ed il quarto con decreto Ministeriale in data 15 maggio 1923:

Lingua araba: Miceli Vitale Guido, Omar Umberto, Tonci Ilio Dino, Dayik David.

Lingua turca: Echer Carlo.

Lingua giapponese: Colucci Attilio.

Lingua cinese: Milandri Giuseppe.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** Elenco N. 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	258438	2400 —	Scrivante Luigi fu Luigi, domiciliato a Roma; con usufrutto a Scrivante Adele fu Bartolomeo, vedova di Parosino Augusto, domiciliata a Roma.	Intestata come contro; con usufrutto a Scrivante Maria-Ottavia-Adelaide fu Bartolomeo, vedova di Perosino Antonio, domiciliata a Roma
3.50 %	146318	1295 —	Figli nascituri di Zerbi Ernesta fu Michele, ora nubili, rappresentati dal curatore avvocato Domenico Pozzi, domiciliato a Pavia; con usufrutto vitalizio a Zerbi Ernesta fu Michele, nubile.	Figli nascituri di Zerbi Maria-Ernesta, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio a Zerbi Maria-Ernesta fu Michele.
Id.	562788	147 —	Costa Giuseppe e Mario di Cesare Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Zerbi Ernesta fu Michele, moglie legalmente separata dal detto Costa Cesare Giuseppe, rappresentati dal curatore Domenico Pozzi, domiciliato a Parma; con usufrutto vitalizio a Zerbi Ernesta fu Michele, moglie legalmente separata di Costa Cesare-Giuseppe.	Costa Giuseppe e Mario di Cesare-Giuseppe, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Zerbi Maria-Ernesta fu Michele, ecc.; con usufrutto vitalizio a Zerbi Maria-Ernesta fu Michele, ecc.
Cons. 5 %	198319	60 —	Meoli Giovannina fu Mosè, minore sotto la patria potestà della madre Rossi Clementina fu Orazio vedova Meoli, domiciliata a Pescolamazza (Benevento).	Meola Maria-Giovanna fu Mosè, minore, ecc., come contro.
Id.	240469	1000 —	Tucci Mario di Francesco, domiciliato a Napoli; con usufrutto vitalizio a Tucci Sofia fu Bonaventura Luigi, moglie di Tucci Francesco, domiciliata a Napoli.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Balsamo Sofia fu Bonaventura Luigi, moglie di Tucci Francesco Saverio, domiciliata a Napoli.
3.50 %	591267	1400 —	Bonanzinga Francesco fu Vincenzo, domiciliato a Messina.	Bonansinga Francesco fu Vincenzo, domiciliato a Messina.
Id. Id. Id.	120829 139287 139288	14 — 21 — 7 —	Blengini Giuseppe di Agostino, domiciliato a Roma, ipotecate per cauzione.	Blengini Giovanni di Agostino, domiciliato a Roma, ipotecata per cauzione.
Id.	742810	70 —	Benevento Michele di Rocco, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Castelmezzana (Potenza).	Beneventi Michele di Rocco, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	95416	200 —	Boglietti Tersillo fu Antonio, nubile, domiciliato a Pergola (Pesaro).	Boglietti Tersilla fu Antonio, nubile, domiciliata come contro.
3.50 %	371225	35 —	Sterna Maria fu Giovanni, moglie di Sterna Giuseppe, domiciliata in Rocca Pietra (Novara).	Milanolo Maria fu Giovanni, moglie di Sterna Giuseppe, domiciliata come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, lì 28 luglio 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 440, portante miglioramenti economici a favore del personale dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;
Vista la proposta fatta dal Consiglio di amministrazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta dell'8 marzo 1923;
Sulla proposta del direttore generale del commercio;

Decreta:

Art. 1.

Presso il R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aperto il concorso per la cattedra di professore straordinario di merceologia (1).
I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:
a) un'esposizione in carta libera, e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;
b) un elenco in carta libera, ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presenteranno;
c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.
Sarà consentita la presentazione di un numero minore di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio.
Il loro atto di nascita debitamente legalizzato.
Sono ammessi soltanto lavori stampati, e fra questi, deve esservi almeno una memoria originale, concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.
In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.
I concorrenti che non appartengono al personale di ruolo delle Regie scuole o dell'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.
Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo, per le eventuali comunicazioni, e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.
Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari, e non saranno neppure accettate dopo il giorno stesso nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.
Il Ministero non risponde degli eventuali smarrimenti di documenti o di pubblicazioni.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, e, infine, che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 25 marzo 1923.

p. *Il Ministro*: GRONCHI.

(1) La prima pubblicazione del presente concorso venne effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1923, n. 128.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 440, portante miglioramenti economici a favore del personale dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;
Vista la tabella *A*) del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 220, che fissa gli stipendi dei professori dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;
Vista la proposta fatta dal Consiglio di amministrazione del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta dell'8 marzo 1923;
Sulla proposta del direttore generale del commercio;

Decreta:

Art. 1.

Presso il R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aperto il concorso per la cattedra di professore straordinario di istituzioni di diritto pubblico, diritto internazionale (1).
I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:
a) un'esposizione in carta libera e in cinque copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;
b) un elenco, in carta libera, ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presenteranno;
c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.
Sarà consentita la presentazione di un numero minore di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio.
Il loro atto di nascita debitamente legalizzato.
Sono ammessi soltanto lavori stampati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale, concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.
In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.
I concorrenti che non appartengono al personale di ruolo delle scuole Regie o dell'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.
Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo, per le eventuali comunicazioni, e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.
Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali, o agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.
Il Ministero non risponde degli eventuali smarrimenti di documenti o di pubblicazioni presentate.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, e, infine, che abbiano prestato servizio militare come combattenti.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 25 marzo 1923.

p. *Il Ministro*: GRONCHI.

(1) La prima pubblicazione del presente concorso venne effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1923, n. 130.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.